CHE APPROVA DUE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Art. 2 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)

Tutti gli effetti della Convenzione 17 novembre 1873 resa definitiva ed irretrattabile per legge insieme all'atto addizionale 21 novembre 1877 resteranno sospesi fino al 31 dicembre 1881. Pero' con preavviso di tre mesi il Governo sara' in facolta' di abbreviare il termine suddetto.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1880, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva due convenzioni con la Societa' delle strade ferrate Romane
Estremi	Legge 29 gennaio 1880, n. 5249
Partizione	Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1880

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-due-convenzioni-con-la-societa-delle-strade-ferrate-romane/convenzione-sospensione-effetti-riscatto-rete-ferroviaria-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it